


CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

INCENDIO ESPLOSIONE
E SCOPPIO ABITAZIONE



FORMULA MUTUO

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
02/2024

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.



All'interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incendio); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

DefinizioniPag. 1 di 12

C. Condizioni di Assicurazione

Norme ComuniPag. 2 di 12

SEZIONE 1 PremessaPag. 8 di 12

SEZIONE 2 Incendio esplosione e scoppio del fabbricatoPag. 8 di 12

SEZIONE 3 Procedura per il risarcimento dei danniPag.10 di 12

A. Elenco delle Garanzie

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO DEL FABBRICATO Protegge la tua casa per i danni da incendio, esplosione e scoppio e per i danni da fumo, gas e vapori che derivano da questi.	150 euro	Sezione 2	<input checked="" type="checkbox"/>



- › **Alluvioni e inondazioni:** allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici;
- › **Appartamento:** fabbricato con accesso solo dai vani interni di un immobile occupato da più famiglie e con accesso comune dall'esterno;
- › **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è tutelato dalla polizza;
- › **Contraente:** la persona con la quale è stipulato il contratto;
- › **Dimora abituale:** l'unico luogo dove, di fatto, dimorano abitualmente l'assicurato o i suoi familiari conviventi;
- › **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità;
- › **Fabbricato:** la costruzione edile indicata in contratto. Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), la definizione di applica a questa porzione;
- › **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- › **Franchigia:** l'importo espresso in valore assoluto, dedotto dall'importo indennizzabile, che resta a carico dell'assicurato;
- › **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi;
- › **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- › **Indennizzo:** importo liquidabile da Genertel in base alle condizioni di assicurazione;
- › **Materiali incombustibili:** si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- › **Polizza:** il documento che prova il contratto di assicurazione;
- › **Premio:** il costo della polizza assicurativa ovvero l'ammontare dovuto dal contraente a Genertel;
- › **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino a concorrenza del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale;
- › **Residui del sinistro:** le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro;
- › **Rivalsa:** l'azione esercitata da Genertel per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento;
- › **Scoperto:** la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'assicurato;
- › **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;
- › **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- › **Stillicidio:** lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità;
- › **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- › **Tetto:** insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici;
- › **Valore a nuovo per il fabbricato:** la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo il valore dell'area.

NORME COMUNI

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi alla stipula

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte alle scadenze stabilite.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- **bonifico bancario**, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale del versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di preventivo o contratto;
- **carta di credito non prepagata**, comunicando i dati a Genertel.

Il pagamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito, pre-autorizzando il prelievo di tutte le rate successive. La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Il contraente ha il diritto di scegliere se ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo. Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Art. 2 - Pagamento delle rate

Se in contratto è previsto un pagamento a rate, il contraente deve pagare alle date concordate gli importi stabiliti. In questo caso gli importi di rata devono essere pagati tutti entro il primo anno di copertura. In caso di pagamento rateale l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio.

L'addebito delle rate successive alla prima viene fatto automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Il contraente deve pre-autorizzare il prelievo di tutte le rate. Se l'addebito non va a buon fine e Genertel non riceve il pagamento nel frattempo, vengono effettuati altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito, secondo le seguenti tempistiche:

- il 5° giorno successivo alla scadenza di rata;
- il 15° giorno successivo alla scadenza di rata, se il tentativo precedente non è andato a buon fine e se il cliente non ha effettuato il pagamento nel frattempo.

Se il contraente non paga quanto dovuto a una delle scadenze di rata concordate, Genertel avvisa il vincolatario tramite lettera raccomandata. Se la rata non viene pagata entro il 30° giorno dalla data di invio della raccomandata, la copertura viene considerata sospesa fino al pagamento dell'importo dovuto. Se il contraente è stato autorizzato a pagare una rata tramite bonifico, le scadenze citate si riferiscono a quando Genertel riceve l'evidenza contabile del pagamento.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in contratto. Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. **Il contratto ha una durata pari all'intero numero di anni indicati in polizza, allo scopo di coprire tutta la durata del mutuo.**

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"



> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale

Le garanzie operano per fabbricati che si trovano in Italia.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Diritto del contraente al ripensamento

Il contratto è vincolato a favore di terzi, dunque il ripensamento è possibile **entro 14 giorni** dalla data di ricezione dei documenti assicurativi solo con il nulla osta del vincolatario, Genertel deve ricevere i seguenti documenti:

- consenso scritto da parte del vincolatario;
- richiesta scritta di ripensamento da parte del contraente, in cui dichiara inoltre di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale.

I documenti devono essere spediti tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it.

Alla ricezione di tutti i documenti, **Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte.**

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

Art. 6 - Estinzione anticipata del mutuo

Se il mutuo viene estinto in anticipo o trasferito presso altro istituto bancario, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte, dopo aver ricevuto un consenso scritto da parte del vincolatario. L'assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto, indicando eventualmente il nuovo beneficiario.

Il calcolo dell'importo da rimborsare è effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = (P/1,2225) * ((N-K)/N)$$

dove:

R= importo da rimborsare al netto dell'imposta (pari al 22,25%);

P= premio finito anticipato comprensivo di imposta;

N= durata originaria del mutuo espresso in mesi interi;

K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi.



COME FUNZIONA IL RIMBORSO IN CASO DI ESTINZIONE DEL MUTUO?

N (durata originaria del mutuo espressa in mesi interi): 240

Data decorrenza polizza: 15/01/2020

Data estinzione polizza: 15/01/2030

Data scadenza polizza: 15/01/2040

K (durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi conteggiando per intero il mese in cui avviene l'estinzione): 121

P (Premio finito anticipato comprensivo di imposta): 300,00 Euro

$(P/1,2225)$: 245,40 Euro

$((N-K)/N)$: 0,50

R (Importo da rimborsare al netto dell'imposta, pari al 22,25%): 122,27 Euro

Art. 7 - Massimali e somme assicurate

La garanzia opera nei limiti della somma assicurata indicata in contratto. La somma assicurata resta costante per tutta la durata del mutuo e non decresce in relazione al credito residuo del vincolatario.

Art. 8 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della polizza.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione. Il recesso si effettua con una comunicazione scritta da inviare all'altra parte e **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione**. Il contraente può inviare la richiesta di recesso tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

In caso di recesso da parte dell'assicurato, Genertel deve ricevere anche il consenso scritto da parte del vincolatario. Genertel si obbliga a comunicare tramite raccomandata al vincolatario, con preavviso di almeno 60 giorni, l'intenzione di recedere dal contratto. **Genertel rimborsa al contraente la parte di premio non usufruito al netto delle imposte.**

Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 10 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Secondo quanto previsto dal Codice Civile², se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

Il contraente deve comunicare per iscritto a Genertel qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente. Secondo quanto previsto dal Codice Civile³, se il contraente non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione. Genertel si obbliga a comunicare tramite raccomandata all'istituto, con preavviso di almeno 60 giorni, l'intenzione di recedere dal contratto nei casi di aggravamento di rischio previsti.

Art. 11 - Modifiche dell'assicurazione

Genertel si impegna a non apportare al contratto alcuna variazione senza il consenso scritto del vincolatario e si obbliga a comunicare tramite raccomandata al vincolatario, con preavviso di almeno 60 giorni, ogni richiesta di variazione del contratto.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Il contraente deve comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni per rischi analoghi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la polizza, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula successivamente;
- al momento del sinistro, se si tratta di coperture assicurative automatiche che derivano da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative.

In ogni caso, se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio, il contraente/l'assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile⁴.

Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'assicurato o il contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'indennizzo.

Art. 14 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si **prescrivono dopo due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione⁵.

Art. 15 - Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

2 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

3 Art. 1898 "Aggravamento del rischio"

4 Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori"

5 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166



Art. 16 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.

Art. 17 - Ispezione delle cose assicurate

Genertel ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'assicurato e il contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 18 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

> COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 19 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** della Compagnia www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **mail** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 20 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso



- trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta di Genertel e GenertelLife;
- 3) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it. Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per

promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di prevenzione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofiscine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > PREMESSA

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Fabbricati assicurabili

Le garanzie operano esclusivamente in relazione a fabbricati (ad esempio ville) o porzioni di fabbricato (ad esempio appartamenti) che sono destinati al solo uso abitativo e che si trovano in Italia.

L'assicurazione opera solo se il fabbricato assicurato, e l'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte, ha le seguenti caratteristiche:

- **non è in costruzione e/o in fase di ampliamento;**
- **è in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;**
- **ha le strutture portanti verticali in materiale incombustibile**, mentre l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere combustibili;
- **ha le pareti esterne e il tetto in materiale incombustibile**, in cui è ammessa la presenza di materiali combustibili fino a 1/5 delle relative superfici.

L'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa eventualmente parte deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.



SEZIONE 2 > INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO DEL FABBRICATO

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Cose assicurate

Sono assicurate le parti di fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- le pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato, recinzioni e simili), anche se staccate, che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti;
- le opere di fondazione o interrato, fissi e infissi, tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti, parquet, moquette e simili;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.**

Art. 2.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario del fabbricato e del vincolatario.** Genertel liquida gli indennizzi al vincolatario se il vincolo è ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo. In ogni altro caso gli indennizzi vengono pagati al proprietario.

Art. 2.3 - Oggetto dell'assicurazione - Incendio esplosione e scoppio del fabbricato

Genertel assicura, nei limiti stabiliti in contratto, i danni materiali e diretti (conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- **esplosione, implosione o scoppio**; sono compresi anche i danni causati alla macchina o all'impianto in cui si è verificato l'evento, se le cause che lo hanno scatenato sono diverse da usura, corrosione, difetti di materiale o di installazione;
- **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio.

Art. 2.4 - Spese aggiuntive

Genertel indennizza fino al **10% della somma assicurata** per il fabbricato e comunque con un **massimo di 10.000 euro per sinistro**:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro indennizzabile;
- il rimborso delle spese di alloggio, fino a un massimo di **100 euro al giorno** e con il **massimo di 30 giorni per sinistro**, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali danneggiati resi inabitabili a seguito di un sinistro indennizzabile.

Inoltre, se il fabbricato assicurato viene ripristinato a seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti in questa sezione, Genertel rimborsa:

- gli eventuali costi e/o gli oneri di urbanizzazione e costruzione che l'assicurato paga a Enti e/o Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione, **fino a un massimo di 1.500 euro**;
- gli onorari dei liberi professionisti per la riprogettazione del fabbricato assicurato, relativi alle prestazioni da loro fornite e pertinenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale. Gli onorari sono indennizzati fino a un **massimo di 1.500 euro**.

Art. 2.5 - Colpa grave - Rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile⁶ Genertel indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'assicurato.**

⁶ "Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti".

A eccezione del caso di dolo, Genertel **rinuncia al diritto di rivalsa**⁷ nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici se l'assicurato a sua volta non esercita l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 2.6 - Forma dell'assicurazione e somma assicurata

L'assicurazione è a **Primo Rischio Assoluto**. Genertel si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile), senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile⁸.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.7 - Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico.

Art. 2.8 - Eventi non assicurati

Genertel non assicura:

- i danni causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i danni che derivano da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal contratto.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.9 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati, anche solo in parte, da lavori di straordinaria manutenzione;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da gelo, umidità, stillicidio;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Art. 2.10 - Franchigia

Il contratto prevede una franchigia di **150 euro** per sinistro.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Somma assicurata: 150.000 euro

Franchigia: 150 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.850 euro (ovvero l'ammontare del danno detraffa la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro

⁷ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

⁸ Art. 1907 "Assicurazione parziale"



COSA FACCIO IN CASO DI SINISTRO?

Segnala il sinistro e avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura:

1. fai la denuncia all'Autorità Giudiziaria e inviala subito a Genertel;
2. invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia online** del sito www.genertel.it o via email all'indirizzo sinistri@genertel.it;
3. per qualsiasi dubbio chiama il **numero 040.20.20.40** o attiva una **chat online** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 3.

SEZIONE 3 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DAMNI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 3.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Se si verifica un sinistro, il contraente/l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile⁹;
- b) inviare a Genertel una denuncia scritta **entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile¹⁰. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
 - una dettagliata descrizione dei fatti;
 - luogo e data dell'evento;
 - le cause che hanno determinato l'evento;
 - l'entità approssimativa del danno;
 - l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;
 - l'indicazione delle autorità eventualmente intervenute;
 - un elenco dettagliato dei danni subiti;
 - ogni altro dato rilevante;
- c) fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'ispezione da parte di un incaricato di Genertel, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
- e) dimostrare a Genertel e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto da Genertel o dai periti per indagini e verifiche.

Se l'assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile¹¹.

In ogni caso l'assicurato deve inviare a Genertel una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l'Ufficiale giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.

L'assicurato è responsabile verso Genertel di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.

Per quantificare l'entità del danno, Genertel si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 3.2 - Come si calcola l'ammontare del danno

L'ammontare del danno si determina secondo il valore a nuovo. Viene cioè stimata la spesa necessaria per:

- ricostruire a nuovo le parti distrutte;
- riparare le parti soltanto danneggiate;

mantenendo le caratteristiche preesistenti. Il valore dei recuperi viene dedotto e il valore dell'area è escluso. Il danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella sti-

⁹ Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

¹⁰ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹¹ Art. 1915: "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

mata per la riparazione e quella stimata per la ricostruzione. Se un bene è riparabile si considera il valore per ripararlo, se non è superiore a quello per rimpiazzarlo.

L'indennizzo viene calcolato secondo il valore a nuovo solo se il fabbricato assicurato viene riparato o ricostruito entro 12 mesi dall'evento, salvo un ritardo dovuto a dimostrate cause di forza maggiore. In caso contrario, Genertel limita l'indennizzo al valore di ricostruzione che il bene ha al momento del sinistro (valore corrente, calcolato cioè non sul valore a nuovo, ma in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, e a ogni altra circostanza concomitante). Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate fino al raggiungimento della somma indicata all'art. 2.4 - Spese aggiuntive.

Art. 3.3 - Anticipo indennizzi

Se non ci sono contestazioni da parte dei soggetti interessati, l'assicurato può richiedere anticipi di indennizzo a Genertel quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000 euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- l'assicurato ha presentato tutti i documenti giustificativi.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che Genertel ha ricevuto la documentazione necessaria. Genertel ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

Genertel liquida gli indennizzi al vincolatario se il vincolo è ancora effettivo alla data della liquidazione e comunque fino a concorrenza del credito residuo. In ogni altro caso gli indennizzi vengono pagati al proprietario.

Art. 3.4 - Liquidazione dell'indennizzo

Se non ci sono contestazioni da parte dei soggetti interessati, Genertel liquida l'indennizzo al netto della franchigia dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, Genertel può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

Genertel liquida gli indennizzi al vincolatario se il vincolo è ancora effettivo alla data della liquidazione e comunque fino a concorrenza del credito residuo. In ogni altro caso gli indennizzi vengono pagati al proprietario.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via email all'indirizzo sinistri@genertel.it, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica all'assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'app Genertel per iOS o Android e denuncia il sinistro direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli!

TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Art. 3.5 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a liquidare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



DENUNCIA SINISTRO

denuncia on-line sul sito www.genertel.it
denuncia mobile con l'app **Genertel** disponibile gratis per smartphone Android e iPhone
denuncia scritta email sinistri@genertel.it
fax **041.33.62.100**
posta **Genertel - Area Sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



PREVENTIVI O UNA VARIAZIONE DI CONTRATTO

telefono **040.20.20.20**
online www.genertel.it



RECLAMO

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela rischi - Ufficio Quality Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste
email quality@genertel.it

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

fax **06.42133206**
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **040.20.20.20**
email richiestainfo@genertel.it
fax **041.33.62.002**
posta **Ufficio richiesta informazioni - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **040.20.20.40**
email sinistri@genertel.it
fax **041.33.62.100**
posta **Ufficio sinistri - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**